Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 22 febbraio — Numero 44

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All' Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all' Estero cent. 60
Se il giornale si compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO *6 gennaio 1921, n. 88, che determina la misura della cauzione da prestarsi dai gestori delle rivendite di Stato* — REGIO DECRETO *16 gennaio 1921, n. 98, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921.*

Il numero 88 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1920, n. 268, sulla istituzione delle rivendite di Stato di tabacchi esteri e nazionali;

Visti gli articoli 65 della legge 17 febbraio 1884, numero 2016, 229 e 231 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cauzione da prestarsi dai gestori delle rivendite di Stato, è determinata nella misura seguente:

Per la rivendita di Stato in Roma L. 10,000.
Id. id. in Milano L. 10.000.
Id. id. in Napoli L. 10.000.
Id. id. in Genova L. 10.000.
Id. id. in Firenze L. 8000.
Per la rivendita di Stato in Torino L. 8000.
Id. id. in Catania L. 4000.

Art. 2.

Le cauzioni di cui al precedente art. 1 debbono essere prestate mediante vincolo su certificati nominativi del consolidato 5, 3,50 e 3 0[0 del debito pubblico dello Stato, ovvero sui certificati nominativi delle rendite redimibili 3,50, 3 0[0 netto e dei prestiti nazionali 4,50 e 5 0[0 netto.

Tali titoli saranno valutati in base al prezzo medio di borsa dei corsi dell'ultimo semestre, diminuito del decimo.

Le cauzioni stesse possono altresì essere date mediante deposito in numerario alla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 98 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con note di variazione e con le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'articolo 4, aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921 con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e, nei limiti della indicata somma da facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo	Descrizione	Importo
	In aumento:	
Cap. n. 3.	Ministero - Spese varie d'ufficio - Spese postali e telefoniche - Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per militari ed impiegati	240,000 —
Cap. n. 5.	Biblioteche della R. marina	4,000 —
Cap. n. 7.	Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria, spese di stampati per l'Amministrazione centrale e pubblicazioni ufficiali e periodiche	400,000 —
Cap. n. 10.	Assegni e indennità di missione per gli addetti a Gabinetti	11,000 —
Cap. n. 11.	Sussidi ad impiegati, insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	2,500 —
Cap. n. 12.	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	40,000 —
Cap. n. 14.	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale	10,000 —
Cap. n. 15.	Sovvenzioni ad Istituti, associazioni e Società varie-Premi e spese diverse per lo incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	130,000 —
Cap. n. 28.	Indennità di trasferimento e missione al personale degli istituti nautici	6,000 —
Cap. n. 29.	Sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Istituti nautici, scuole nautiche e altre istituzioni per l'istruzione nautica	6,000 —
Cap. n. 30.	Spese e retribuzioni varie per l'istruzione nautica	100,000 —
Cap. n. 31.	Insegnamento dell'educazione fisica negli Istituti nautici - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi (leggi 26 dicembre 1909, n. 805 e 16 luglio 1914, numero 679 e decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086)	40,000 —
Cap. n. 33.	Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Competenze, indennità varie (Spese fisse)	100,000 —
Cap. n. 34.	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari, ecc. Rinnovazione degli apparecchi	500,000 —
Cap. n. 40.	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	50,000 —
Cap. n. 51.	Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e del personali dell'Amministrazione dipartimentale	400,000 —
Cap. n. 54.	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	1,000,000 —
Cap. n. 59.	Servizio idrografico - Materiale	40,000 —
Cap. n. 62.	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici, ecc.	200,000 —
Cap. n. 80.	Spese generali per il funzionamento dei RR. arsenali militari marittimi - Fornitura di energia elettrica - Spese di collaudo dei materiali — Carta, stampati e oggetti di cancelleria per le Direzioni generali dei RR. arsenali e per le Direzioni dei lavori e di Commissariato	1,000,000 —
Cap. n. 82.	Materiali per i lavori di manutenzione del naviglio esistente da eseguirsi nei RR. arsenali militari-marittimi	3,000,000 —
Cap. n. 86.	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari-marittimi	18,000,000 —
Cap. n. 87.	Spese varie per il personale lavorante	2,500,000 —
	In aumento	27,779,500 —
	In diminuzione:	
Cap. n. 98-*bis*.	Spese per la guerra	27,779,500 —

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.